



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

La *giurisprudenza* della «Nona»

· · · · · **RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA** · · · · ·
DELLA SEZIONE IX CIVILE
DEL TRIBUNALE DI MILANO

ANNO 2014

DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

a cura di

GLORIA SERVETTI

Presidente della Sez. IX Civ. del Tribunale di Milano

J. BLANDINI - G. BUFFONE - O. CANALI - L. COSMAI - N. DELL'ARCIPRETE

E. MANFREDINI - R. MUSCIO - P. ORTOLAN - L. STELLA

Tribunale di Milano, sezione Nona civile

e con la collaborazione di

DR.SSA MARIANNA POLLI

Ufficio del Giudice /Trib. Milano, sez. IX civ.

INDICE

Audizione del minore	003
Casa familiare	005
Competenza	006
Curatore speciale	008
Diritto UE / Diritto internazionale	010
Garanzie	013
Mantenimento	015
Matrimonio	017
Minori	018
Patrocinio a Spese dello Stato	023
Separazione / Divorzio	025

AUDIZIONE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 21 febbraio 2014 (Est. G. Buffone)

AUDIZIONE DEL MINORE – RIFIUTO DEL MINORE – ESCLUSIONE DELLA AUDIZIONE - SUSSISTE (art. 336-bis, 315-bis c.c.)

L'audizione del minore deve essere esclusa dove il fanciullo, prossimo a divenire maggiorenne (cd. *grand enfants*) comunichi, anche tramite i suoi rappresentanti (i genitori) il proprio rifiuto all'ascolto. Accertato che il rifiuto è pacifico (dovendosi altrimenti accertarne la veridicità), è contrario all'interesse del fanciullo ricercare ostinatamente di assumere la sua opinione: come tutti i diritti, ferma la titolarità, il concreto esercizio passa anche per un atto di volontà del fanciullo. Peraltro, non rispettare il rifiuto del minore rappresenterebbe un'aporia logica prima che giuridica: si dispone l'audizione per ascoltare il minore, ma non lo si ascolta nella dichiarazione più importante (cioè che non vuole essere ascoltato).

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Ortolan)

AUDIZIONE DEL MINORE – INTERESSE PREVALENTE DEL MINORE – AUDIZIONE CD. INDIRETTA, A MEZZO DI AUSILIARIO O CTU – AMMISSIBILITÀ – D.LGS. 154/2013 - SUSSISTE (art. 336-bis, 315-bis c.c.)

Pur dopo il d.lgs. 154/2013 (v. art. 336-bis cod. civ. dove è prevista l'audizione cd. diretta) resta ferma la facoltà per il giudice di provvedere alla audizione in forma indiretta del fanciullo, posto che è l'interesse preminente del minore a plasmare le forme dell'ascolto e ciò contrasta con una modalità di audizione rigida imposta *ex lege* (v. Linee Guida europee per una Giustizia a Misura dei bambini)

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014 (Est. G. Buffone)

AUDIZIONE DEL MINORE – PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO SOLO QUESTIONI ECONOMICHE – OBBLIGO DELL'AUDIZIONE - ESCLUSIONE (art. 336-bis, 315-bis c.c.)

L'audizione del minore è manifestamente superflua se il processo ha ad oggetto solo questioni economiche. Questa scelta è adottata dal Legislatore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 154/2013. La delega, infatti, tra le norme modificate, ritocca l'art. 371 c.c. che riguarda il minore sotto tutela. Nella norma in esame, è previsto che il giudice assume, d'intesa con il tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione del suo patrimonio. Ebbene, pur potendo introdurre, in generale, l'obbligo di audizione del fanciullo, in questo caso, il legislatore sceglie di inserire espressamente l'adempimento dell'ascolto solo nel n. 1) dell'art. 371 c.c., relativo alle questioni «di vita» del bambino (dove vuole vivere, che studi vuole fare, che mestiere/arte imparare) escludendolo, invece, nei numeri 2 e 3 che riguardano il mantenimento, l'amministrazione del patrimonio e le eventuali imprese/società. Ciò rivela l'*intentio legis* del Legislatore nel senso di ritenere contraria all'interesse del minore (336-bis c.c.) l'audizione del minore in processi che abbiano ad oggetto solo questioni economiche e patrimoniali. L'audizione, insomma, è necessaria per le questioni relative alla *cura personae* e non per quelle relative alla *cura patrimonii*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 13 maggio 2014 (Pres., est. Rosa Muscio)

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – ASCOLTO DEL MINORE – PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE – CONDIZIONI E LIMITI (art. 336-bis cod. civ.)

I consulenti tecnici di parte hanno diritto di “assistere” alle operazioni peritali che il giudice disponga vengano eseguite in sua assenza ma agli stessi non è consentito di procedere autonomamente a registrare le sedute delle operazioni peritali potendo, peraltro, accedere alle trascrizioni e alla registrazioni che il CTU abbia fatto nell'esecuzione dell'incarico. Nel caso in cui il consulente debba svolgere operazioni peritali su minori, in particolare l'ascolto, le modalità di esecuzione dell'incarico sono previste dall'art. 336-bis c.c., introdotto dal Dlgs. 154/213: delle operazioni e dell'ascolto il perito redige processo verbale in cui si descrive il contegno del minore oppure effettua registrazione audio video. Il verbale o le registrazioni audio video costituiscono a tutti gli effetti un atto processuale che deve essere allegato alla relazione peritale trasmessa alle parti per le proprie osservazioni e poi depositato in cancelleria. Questa modalità di documentazione, in quanto prevista dal legislatore per un'esigenza di tutela e documentazione dei comportamenti anche non verbali del minore, per quanto prevista solo per l'ascolto del minore in senso tecnico, ossia quello previsto dall'art. 336-bis c.c., può essere estesa anche ad eventuali altri colloqui che il CTU effettui in assenza dei CTP con il minore nel corso delle operazioni peritali e anche tali documenti devono essere allegati dal CTU alla relazione trasmessa alle parti per le proprie osservazioni, ribadita la responsabilità, anche deontologica dei CTP, in ordine alla riservatezza dei dati così acquisiti, con divieto di divulgazione alle parti.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 13 maggio 2014 (Pres., est. Rosa Muscio)

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – ASCOLTO DEL MINORE – PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI DI PARTE – CONDIZIONI E LIMITI (art. 336-bis cod. civ.)

Anche nel vigore dell'art. 336bis c.c., introdotto dal Dlgs. 154/213, l'ascolto del minore può anche essere delegato dal Giudice ad un esperto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 marzo 2014 n. 5097)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone)

AUDIZIONE DEL MINORE – CONFLITTO GENITORIALE IN ORDINE AL LUOGO IN CUI IL MINORE DEBBA VIVERE – ASCOLTO NECESSARIO - SUSSISTE (art. 336-bis c.c.)

Il luogo di vita del fanciullo costituisce uno di quegli affari essenziali: in caso di conflitto tra i genitori su tale aspetto, è dunque necessario l'ascolto del diretto interessato, affinché esprima la propria opinione, purché goda di piena capacità di discernere, intesa come capacità del bambino di capire ciò che è più utile per lui e la capacità di prendere decisioni autonome.

CASA FAMILIARE

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 5 marzo 2014 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio)

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE – MISURA ASSISTENZIALE - ESCLUSIONE (337-sexies c.c.)

L'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone)

SEPARAZIONE – CASA FAMILIARE – ASSEGNAZIONE - PRESUPPOSTI (art. 337-sexies c.c.)

L'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ex art. 337-sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti **conviventi** con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. Neppure può tenersi conto della situazione economica di colui che richiede l'assegnazione della casa. L'assegnazione della dimora coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole. Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone)

SEPARAZIONE – CASA FAMILIARE – REVOCA – ESECUTIVITÀ – SUSSISTE – OBBLIGO DEL RILASCIO - SUSSISTE (art. 337-sexies c.c.)

L'ordine di revoca dell'assegnazione della casa familiare è titolo esecutivo per il rilascio, senza necessità che, con la pronuncia, sia esplicitato altresì un apposito comando, rivolto al coniuge ex affidatario e diretto al suo allontanamento dall'immobile.

COMPETENZA

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014 (Est. G. Buffone)

ASCENDENTI – RAPPORTI CON I NIPOTI – COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO – DLGS 154/2013 (art. 317-bis c.c.)

Il dlgs 154/2013 ha riservato in modo elettivo al Tribunale per i Minorenni la competenza a pronunciarsi sul diritto degli ascendenti e, consacrando una situazione giuridica soggettiva degli stessi, ha loro conferito diretta legittimazione attiva così non essendo più ipotizzabile una sostituzione processuale (81 c.p.c.). Resta, però, sempre ammissibile: 1) una competenza del Tribunale ordinario nei limiti ex art. 337-ter comma c.c. dove, cioè, i genitori facciano valere il “diverso” e autonomo diritto del minore ai rapporti con i nonni; 2) una competenza del Tribunale ordinario dove si tratti solo di “prendere atto” dell’accordo raggiunto dai genitori. Peraltro, è appena il caso di ricordare che, nei tempi di spettanza del singolo genitore, questi può richiedere e decidere il coinvolgimento dei propri ascendenti come ritiene utile e opportuno (poiché si tratta di regolare il contenuto della situazione giuridica a lui spettante).

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6 maggio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio)

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE EX ART. 333 C.C. – AZIONE DEL GENITORE PER LA RIMOZIONE DELLA LIMITAZIONE (nel caso di specie: affidamento del minore all’Ente) – DOMANDA PROPOSTA IN VIA AUTONOMA – COMPETENZA – TRIBUNALE PER I MINORENNI - SUSSISTE (artt. 38 disp. att. c.c., 333 c.c.)

La domanda del genitore diretta ad ottenere una modifica dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere qualificata come domanda ex art. 333 comma 2 c.c, posto che le limitazioni ex art. 333 c.c. sono sempre modificabili e revocabili ai sensi del secondo comma della citata norma. L’art. 38 disp. att. c.c come modificato dalla legge 219/2012 ha previsto in via generale la competenza del Tribunale dei Minori per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c senza operare alcuna distinzione tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 333 c.c, con la sola eccezione per cui i provvedimenti di cui alla suddetta disposizione vengono attratti alla competenza del Tribunale Ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. In altri termini, l’azione ex art. 333 comma 2 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del Tribunale Ordinario, ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c tra le stesse parti (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.) e la competenza del Tribunale per i Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma 2 c.c., come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 dicembre 2014 (Pres. Servetti, rel. Cosmai)

RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – TRASFERIMENTO UNILATERALE ATTUATO DA UNO SOLO DEI GENITORI CONTRO LA VOLONTÀ DELL’ALTRO – LASSO DI TEMPO TRASCORSO DAL TRASFERIMENTO – ASSENZA DI CONTESTAZIONI DA PARTE DEL GENITORE DISSENZIENTE – COMPETENZA DEL FORO DEL LUOGO DI NUOVA DIMORA DEI FANCIULLI – SUSSISTE (artt. 337-ter, 337-quater cod. civ.)

La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.), anche in caso di disgregazione della unione familiare (art. 337-bis, comma III,

cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). La tutela del genitore che subisce il trasferimento unilaterale è, in linea di principio, integra in quanto il suddetto trasferimento è inidoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale (v. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013) e resta, dunque, dotato di *potestas decidendi* il Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915). Tali principi, tuttavia, cessano di avere rilevanza ove la nuova residenza abituale del minore – pur frutto di trasferimento unilaterale – si sia consolidata nel tempo per inerzia del genitore legittimato a dolersi del torto subito. In altri termini, la nuova residenza abituale del minore, frutto di scelta unilaterale, va contestata senza indugio dal genitore per potere evitare che la competenza territoriale del luogo di originario domicilio del fanciullo venga meno. In tempi recenti, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, in tal senso, che anche il trasferimento unilaterale di un genitore può radicare la competenza del tribunale del luogo di nuova dimora dei figli – nonostante il breve lasso di tempo – se deve ritenersi che già i minori abbiano realizzato una situazione di stabilità oggettiva (alla luce del lasso di tempo trascorso) e soggettiva (miglioramento della situazione materna, attesa la ragione del trasferimento). Ne consegue che la competenza territoriale è del giudice del luogo di nuova dimora dei fanciulli: CASSAZIONE CIVILE, sez. VI-I, 5 settembre 2014 n. 7 – Pres. Di Palma, Est. Acierno – V.N. c M.C.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 18 novembre 2014 (Pres., est. E. Manfredini)

PROVVEDIMENTO PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE – RECLAMO – COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO – SUSSISTE (art. 739 c.p.c.)

L'organo competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione collegiale è la Corte di Appello.

N.B. in materia di riparto della competenza tra TM e TO, la giurisprudenza di Milano ha, successivamente, mutato direzione con riguardo all'azione di decadenza ex art. 330 c.c., allineandosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione.

Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 26 gennaio 2015 n. 1349 (Pres. Di Palma, rel. Acierno)

Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 12 febbraio 2015 n. 2833 (Pres. Di Palma, rel. Bisogni)

CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Trib. Milano, sez. IX civ., 20 gennaio 2014 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO – RICORSO DEL GENITORE CHE INTENDE RICONOSCERE – OPPOSIZIONE DEL GENITORE CHE HA GIÀ RICONOSCIUTO – GIUDIZIO EX ART. 250 C.C. – RAPPRESENTANZA DEL MINORE NEL PROCESSO – NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE – CONFLITTO DI INTERESSI – NECESSITÀ DELLA NOMINA - SUSSISTE (artt. 250 c.c.)

Essendo implicati nel procedimento ex art. 250 c.c. rilevanti diritti ed interessi del minore, ed in primo luogo quello all'accertamento del rapporto genitoriale con tutte le implicazioni connesse, questi, anche se di età inferiore a sedici anni, costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica: sicché, in caso di opposizione dell'altro genitore al riconoscimento, egli gode di piena tutela dei suoi diritti ed interessi; ne deriva che al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. e qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, la tutela della sua posizione può essere in concreto attuata soltanto se sia autonomamente rappresentato e difeso in giudizio, mediante nomina di un curatore speciale.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014 (Pres. Servetti, rel. Rosa Muscio)

CONFLITTO GENITORIALE – INTERESSE DEL MINORE – CONFLITTO CON ENTRAMBE LE FIGURE GENITORIALI – NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE EX OFFICIO AL MINORE - SUSSISTE (art. 78 c.p.c.)

Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace; la nomina del curatore speciale prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice, posto che l'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003 n. 77, stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti *motu proprio* (Corte Cost. 83/2011). In particolare, il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore, per la temporanea inadeguatezza dei genitori a prendere di mira e salvaguardare l'interesse primario del figlio e per la situazione di insanabile contrasto tra gli stessi nella lettura della realtà dei fatti. In questo caso, sarà il curatore speciale ad assumere la rappresentanza del minore per tutti gli atti indicati dal giudice e, in particolare, avrà il compito di rappresentare il fanciullo anche nel processo pendente. Ove il curatore sia stato scelto in persona di un Avvocato, potrà essere questi a costituirsi direttamente in giudizio per il fanciullo.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 15 maggio 2014 (Pres. Servetti, rel. Rosa Muscio)
CONFLITTO GENITORIALE – INTERESSE DEL MINORE – CONFLITTO CON ENTRAMBE LE FIGURE GENITORIALI – NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE EX OFFICIO AL MINORE - SUSSISTE (art. 78 c.p.c.)

L'istituto giuridico del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. soccorre nel caso in cui sussista una situazione di insanabile contrasto tra i genitori nella lettura della realtà dei fatti e nella comprensione delle stesse indicazioni comportamentali e operative date loro dai terzi qualificati, in merito al preminente effettivo interesse del figlio.

Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone)
CONFLITTO GENITORIALE – SCELTA DA PORRE IN ESSERE NELL'INTERESSE DEL MINORE – QUESTIONE CHE RICHIEDE UN INTERVENTO IMMEDIATO (NEL CASO DI SPECIE: INTERVENTO TERAPEUTICO) – NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE CON POSSIBILITÀ DI ADOTTARE SOLUZIONE PRIMA DELL'UDIENZA - AMMISSIBILITÀ (art. 78 c.p.c.)

Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace; la nomina del curatore speciale prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice. In particolare, il curatore speciale può essere designato quando appaia necessario che sia una terza persona a rappresentare il minore. Il contenuto delle misure protettive del minore non deve essere stereotipato e automatico ma mirare, nel caso concreto, ad offrire una soluzione effettiva e celere del problema.

Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 giugno 2014 (Pres. Servetti)
CONFLITTO GENITORIALE – NOMINA DEL CURATORE SPECIALE – IN PERSONA DI UN AVVOCATO – CONCENTRAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E PROCESSUALE - SUSSISTE (art. 78 c.p.c.)

Il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo. Ove il curatore sia stato scelto in persona di un Avvocato, potrà essere questi a costituirsi direttamente in giudizio per il fanciullo.

DIRITTO UE / INTERNAZIONALE

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 10 febbraio 2014 (Est. G. Buffone)

LEGGE APPLICABILE – REGOLAMENTO EUROPEO N. 1259/2010 – ACCORDO DELLE PARTI SULLA LEGGE APPLICABILE (*ELECTIO IURIS*) – FORMAZIONE DELL'ACCORDO IN CORSO DI PROCESSO – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (Reg. UE 1259/2010.)

L'accordo delle parti, stipulato al fine di scegliere la legge applicabile al giudizio (Reg. UE n. 1259/2010), costituisce un negozio processuale e, pertanto, può essere formato anche in corso di procedimento, dunque, successivamente alla instaurazione della lite.

Trib. Milano, sez. IX, 11 febbraio (Pres. Servetti, rel. Buffone)

ART. 15 REG. 2201/2003 – TRASFERIMENTO DEL PROCESSO PER RAGIONI DI «OPPORTUNITÀ» - RUOLO DELLE PARTI – CONDIZIONI LEGITTIMANTI L'ISTITUTO (art. 15 Reg. 2201/2003)

L'art. 15 del Reg. 2201/2003 prevede, eccezionalmente, il trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso. Si tratta di una forma di dismissione discrezionale della competenza sulla scia della dottrina anglosassone del *forum non conveniens* che istituisce una sorta di *translatio iudicii* internazionale. L'istituto ha carattere del tutto eccezionale e, invero, costituisce infatti una previsione inedita nel panorama ordinamentale: al punto da dovere essere considerato di applicazione del tutto residuale sulla base di elementi di particolare rilevanza e, soprattutto, allorché il trasferimento del processo sia opportuno.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 31 marzo 2014 (Pres. Servetti)

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE - REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 – CONV. AJA 25 OTTOBRE 1980 – PROCEDIMENTO ORDINARIO - RAPPORTI (Reg. Ce 2201/2003; Conv. Aja 1980)

Nel caso di sottrazione/mancato rientro di minore, il regolamento 2201/2003 prevede l'applicazione del "diritto speciale" contenuto nella convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (legge ratif. 64/94): le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980. E', pertanto, ammissibile una tutela ex art. 316 comma IV, 337-bis c.c. solo nell'ipotesi in cui le sopraccitate regole non siano applicabili "in concreto" per essere stato il minore condotto in uno Stato non sottoscrittore della Convenzione dell'Aja (Trib. Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, con riguardo alla Russia); nel caso, invece, di Stato Membro della Convenzione è da escludere l'utilizzo di strumenti di tutela interni diverso da quello tipizzato dalla l. 64/94 (Trib. Milano, sez. IX, 6 febbraio 2014, con riguardo al Brasile). Nei casi di sottrazione cd. attiva, il Dicastero italiano ha una competenza "diretta" se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla succitata Convenzione e/o non è destinatario del Reg. 2201/2003; mentre ha una competenza sussidiaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce ai testi normativi sopra indicati.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 16 aprile 2014 (Pres., est. Rosa Muscio)

COMPETENZA GIURISDIZIONALE – REG. 2201/2003 – RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – CONCETTO DI “RESIDENZA ABITUALE” – COINCIDENZA CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA – ESCLUSIONE – VERIFICA IN FATTO – IPOTESI DI RESIDENZA CD. FRAMMENTATA – CRITERIO DELLA PREVALENZA - SUSSISTE (Reg. 2201/2003)

Ai fini della “competenza giurisdizionale” rileva non la residenza anagrafica ma “la residenza abituale” che, secondo la nozione ormai consolidata nell’ordinamento europeo e interno, è il luogo in cui l’interessato ha fissato con voluto carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi fermo restando che occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica, intendendosi quindi il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa al momento della proposizione della domanda (Corte di Giustizia 15.9.1994 nella causa C-452/93, Cass. Sez. Unite 17.2.2010 n. 3680, Cass. Sez. Unite 25.6.2010 n. 15328, Cass. Sez. Unite 13.2.2012 n. 1984). Nel caso di residenza frammentata nello spazio deve darsi rilievo ed individuare una residenza abituale c.d. prevalente grazie all’uso combinato di legami quantitativi e qualitativi con un dato paese (parere 1/03 della Corte di Giustizia 7 febbraio 2006)

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 16 aprile 2014 (Pres., est. Rosa Muscio)

COMPETENZA GIURISDIZIONALE – REG. 4/2009 – OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEI MINORI – CUMULO CON LA DOMANDA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE (Reg. 4/2009)

Le questioni relative al mantenimento dei minori non possono ritenersi solo accessorie, ma sono strettamente connesse a quelle sulla responsabilità genitoriale tali quindi da richiedere necessariamente una decisione unitaria, essendo difficile stabilire l’obligato e il quantum dell’obbligo senza decidere l’affidamento e/o collocamento e i tempi del diritto di visita e dovendosi, pertanto, dare prevalenza al criterio della residenza abituale del minore quale assorbente rispetto a qualunque altro criterio di determinazione della giurisdizione, in quanto il criterio della residenza abituale del minore, informato all’interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una particolare pregnanza e capacità di attrazione. Ne consegue che, per la giurisdizione, deve essere applicato il criterio di cui all’art. 3 lett. d) del regolamento 4/2009. Il criterio di competenza giurisdizionale così individuato persiste anche nel caso in cui le domande relative ai minori vengano proposte congiuntamente alla domanda di separazione giudiziale: infatti, la giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003” (Cass. Sez. Unite 30.12.2011 n. 30646). Questo orientamento appare quello preferibile perché rispondente all’esigenza di tutela del minore che non può certo essere assicurata da una decisione frazionata quale quella derivante dalla diversa interpretazione che, facendo leva sul carattere di alternatività tra i criteri di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del regolamento 4/2009, porterebbe ad attrarre, in forza del criterio della prevenzione, al giudice della separazione l’aspetto decisionale relativo ai soli obblighi alimentari per i minori e per cui la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite ha rimesso la questione interpretativa alla Corte Europea di Giustizia con la pronuncia n. 8049/2014.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 luglio 2014 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE – PENDENZA DEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AD ALTRO GIUDICE EUROPEO (ADITO PER PRIMO) – PROCEDIMENTO INTRODOTTO DINANZI AL GIUDICE ITALIANO – SOSPENSIONE - ART. 19, COMMA II, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 – ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI E PROVVISORI EX ART. 20 REG. 2201/2003 - ESCLUSIONE (artt. 19, comma II, 20, Reg. Ce 2201/2003)

Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita. In ipotesi di litispendenza internazionale, è tuttavia ammissibile l'adozione di provvedimenti cautelari o urgenti, ex art. 20 del regolamento n. 2201/2003. Tale enunciato, tuttavia, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a interferire con altro provvedimento già adottato (ed efficace) dal giudice dello Stato Membro adito per primo e dichiaratosi, nelle more, competente.

Trib. Milano, sez. X civ., ordinanza 22 luglio 2014 (Pres. est. G. Servetti)

GIURISDIZIONE – REG. 2201 / 2003 – RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE - PRECISAZIONI (Reg. 2201/2003)

Il concetto di residenza abituale del soggetto minore deve essere individuato sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano il caso di specie: la sola presenza fisica di un minore in uno Stato membro, in quanto regola di competenza sussidiaria rispetto a quella sancita dall'art. 8 del Regolamento, non può essere sufficiente a stabilire la residenza abituale del minore. Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare, così che può dirsi acclarata la mera sussidiarietà del criterio di competenza riferito alla presenza di un minore in uno Stato membro rispetto a quello della sua residenza abituale

GARANZIE

Trib. Milano, sez. IX, decreto 11 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Stella)

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO – OBBLIGAZIONI – INESATTO ADEMPIMENTO – OBBLIGO DI TOLLERANZA ALLA LUCE DEI RAPPORTI GENITORIALI - SUSSISTE (art. 156 c.c.)

Nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c., dovendosi applicare il procedimento di cui all'art. 737 c.p.c. ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva, tanto più che nel caso di specie la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso. Infatti, in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni.

Trib. Milano, sez. IX, decreto 10 luglio 2014 (Pres. Servetti)

MINORI NATI FUORI DA MATRIMONIO – INADEMPIMENTO DELL'ONERATO ALLE OBBLIGAZIONI DI MANTENIMENTO – GARANZIE – RICORSO AL GIUDICE PER LA DISTRAZIONE DEL MANTENIMENTO DALLE SOMME DOVUTE DAL DATORE ALL'ONERATO – NECESSITÀ DEL GIUDICE – ESCLUSIONE – APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA DIVORZILE IN MODO INTEGRALE - SUSSISTE (art. 3 legge 219/2012)

L'art. 3 comma II legge 219/2012 deve essere interpretato come estensione alla tutela dei figli nati da coppia non coniugata dell'omologa fattispecie coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, così accordandosi prevalenza al preciso richiamo della norma di cui all'art. 8, secondo comma e seguenti, legge div. piuttosto che al meno efficace riferimento all'ordine che il giudice può essere chiamato a impartire. Ne discende l'inammissibilità della domanda proposta dall'avente diritto per ottenere il provvedimento di distrazione a mezzo dell'intervento giudiziale, non occorrendo ai fini in parola procedere all'instaurazione di procedimento giudiziale alcuno (Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013, Pres. est., G. Servetti; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 18 giugno 2013, est. Buffone).

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 23 giugno 2014 (Est. Cosmai)

ART. 156 COMMA VI C.C. – PRESUPPOSTI – CONTROVERSIA MERAMENTE ESECUTIVA - ESCLUSIONE (art. 3 legge 219/2012)

La garanzia di cui all'art. 156 comma VI c.c. presuppone l'inadempienza dell'onerato (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671); non è, dunque, esperibile, dove la controversia non afferisca all'*an* dell'adempimento (1218 c.c.), ma alla esecuzione (corretta) del titolo giudiziale e, in particolare, abbia ad oggetto l'ammissibilità di una compensazione opposta e la configurabilità del diritto alla ripetizione degli importi somministrati in esubero (su cui, di recente: Cass. Civ., sez. I, sentenza 23 maggio 2014

n. 11489, Pres. Vitrone, rel. Giancola). In altri termini: trattasi di controversia “esecutiva” che non può trovare la sua naturale sede decisoria nell’odierno giudizio in cui si è formato il titolo.

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 23 giugno 2014 (Est. Cosmai)

ART. 156 COMMA VI C.C. – PRESUPPOSTI – CONTROVERSIA MERAMENTE ESECUTIVA - ESCLUSIONE (art. 3 legge 219/2012)

La garanzia di cui all’art. 156 comma VI c.c. presuppone l’inadempienza dell’onerato (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671); non è, dunque, esperibile, dove la controversia non afferisca all’*an* dell’adempimento (1218 c.c.), ma alla esecuzione (corretta) del titolo giudiziale e, in particolare, abbia ad oggetto l’ammissibilità di una compensazione opposta e la configurabilità del diritto alla ripetizione degli importi somministrati in esubero (su cui, di recente: Cass. Civ., sez. I, sentenza 23 maggio 2014

MANTENIMENTO

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)
MANTENIMENTO DEI FIGLI – AUMENTO DELLE ESIGENZE DEI FIGLI CON L’AUMENTO DELL’ETÀ – DIMOSTRAZIONE PROBATORIA – NECESSITÀ – ESCLUSIONE (artt. 315-bis, 316 c.c.)

L’ aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI – REDDITO MENSILE NETTO – SPESE VIVE SUPERIORI SOSTENUTE PER UN CONSIDEREVOLE LASSO DI TEMPO – INATTENDIBILITÀ DEI REDDITI - SUSSISTE (artt. 315-bis, 316 c.c.)

Sono inattendibili le dichiarazioni dei redditi dove portino ad una posta mensile netta inferiore alla spesa che, per un considerevole lasso di tempo, il dichiarante ha sostenuto abitualmente (senza peraltro dimostrare, in processo, elargizioni da parte di terzi o altri elementi in fatto utili per una diversa valutazione)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone)
SEPARAZIONE – MANTENIMENTO DEI FIGLI – GENITORE NON COLLOCATARIO – ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SUO FAVORE, PER IL TEMPO IN CUI I FIGLI SONO CON LUI – CD. ASSEGNO PEREQUATIVO - CONDIZIONI (art. 337-ter c.c.)

L’art- 337-ter comma IV c.c. delega al giudice di fissare le misure economiche atte a garantire al minore: da un lato, la realizzazione del principio di proporzionalità; dall’altro, la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori. Ciò vuol dire che, in caso di redditi dei genitori particolarmente sperequati, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell’uno (anche se collocatario) l’obbligo di versare all’altro, un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire. Sarebbe, infatti, lesivo del diritto alla bigenitorialità, regolare i rapporti economici di modo che un bambino da un genitore possa godere di ogni utilità e benessere (alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, internet, tv privata, giochi, etc.) e dall’altro non possa nemmeno avere utilità minime (es. la garanzia della casa): si tratta di una lesione della bigenitorialità perché, in questo modo, il bambino, tendenzialmente, sarebbe meno incoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorché si trova con il genitore economicamente più forte.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone)
MANTENIMENTO DEL MINORE – RISULTANZE DEI REDDITI – RILEVANZA ESCLUSIVA - ESCLUSIONE (art. 337-ter c.c.)

Le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, non assumono rilievo decisivo e non rivestono valore vincolante, potendo piuttosto essere valutate discrezionalmente e quindi disattese alla luce delle altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici. Invero, le dichiarazioni dei redditi non possono costituire una prova esaustiva a favore di chi le produce in virtù del principio in base al quale a nessuno è dato preconstituire una prova a proprio favore con una propria dichiarazione, tanto più quando i redditi denunciati non sono certificati da terzi soggetti sostituti di imposta e la veridicità della dichiarazione dipende interamente dal dichiarante, circostanza che impone maggiore cautela nell'accettarla come indizio delle effettive possibilità economiche dello stesso.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 dicembre 2014 (Est. Buffone)

MANTENIMENTO DEL MINORE – PROVVEDIMENTO PROVVISORIO DEL PRESIDENTE F.F. – MODIFICA – SOPRAVVENIENZA – NECESSITÀ – SUSSISTE (art. 337-quinquies c.c.)

Per la modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori, l'istante ha l'onere di dimostrare in giudizio l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente (cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007; Trib. Lamezia Terme, ordinanza 30 marzo 2010 in; Trib. Varese, sez. I, ordinanza 26 novembre 2010; Trib. Roma, sez. I, ordinanza 13 luglio 2011; Trib. Busto Arsizio, ordinanza 17 novembre 2010). Le sopravvenienze, infatti, costituiscono il presupposto logico per la revisione ex art. 709 ultimo comma c.p.c. (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013) al fine di salvaguardare la stabilità dei provvedimenti interlocutori pronunciati *in itinere*. In difetto di sopravvenienza, il ricorso non può trovare accoglimento (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013). Il principio conserva vitalità anche se la istanza di modifica riguarda provvedimenti relativi ai figli, ex art. 337-quinquies c.c. (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 maggio 2013 n. 10720, Pres. Vitrone, rel. Acierno).

MATRIMONIO

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 2 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio)

MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO ALL'ESTERO – TRASCRIZIONE IN ITALIA - ESCLUSIONE (art. 98 c.c.)

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è trascrivibile nei registri dello Stato Civile in Italia; la ragione della non trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero non può più identificarsi nell'inesistenza del matrimonio per mancanza di un requisito minimo indispensabile, ma nell'inedoneità a produrre quale atto di matrimonio appunto qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano; e ciò proprio in ragione della mancanza di una normativa sul punto che sia per l'ordinamento costituzionale interno sia per l'ordinamento sovranazionale è riservata in via esclusiva al Parlamento Nazionale e che non può certo essere in alcun modo estrapolata in via interpretativa.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Cosmai)

MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO ALL'ESTERO – TRASCRIZIONE IN ITALIA - ESCLUSIONE (art. 98 c.c.)

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è trascrivibile nei registri dello Stato Civile in Italia: allo stato per il diritto italiano, sia pure interpretato alla luce dei principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Carta di Nizza, in ragione dell'art. 29 della Costituzione e della sua interpretazione consolidata alla luce della normativa primaria vigente il matrimonio continua ad avere quale presupposto la diversità di genere dei nubendi, essendo compito del Parlamento intervenire per individuare e garantire le forme di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2014 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO ALL'ESTERO (EUROPA) – TRASCRIZIONE IN ITALIA - ESCLUSIONE (art. 98 c.c.)

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è trascrivibile nei registri dello Stato Civile in Italia

MINORI

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 5 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, est. Paola Ortolan)
SEPARAZIONE – COMPORTAMENTO DEL MINORE – DISAGIO NELLA RELAZIONE CON IL GENITORE NON COLLOCATARIO – INDICE PRESUNTIVO DI UN COMPORTAMENTO OSTACOLANTE DEL GENITORE COLLOCATARIO - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

E' esperienza comune (che trova vasta spiegazione nella letteratura psicologica) che laddove si sia in presenza di un genitore profondamente ostacolante il figlio mostra quanto prima segni di disagio nella relazione con l'altro genitore.

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 5 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, est. Paola Ortolan)
AFFIDAMENTO CONDIVISO – TEMPO IN CUI IL MINORE È CON IL GENITORE – DIRITTO DEL GENITORE AGLI SPOSTAMENTI CHE PREFERISCE – SUSSISTE – CONDIZIONI – TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ABITUALE – CONDIZIONI (art. 337-ter c.c.)

Non rientra tra i compiti dell'Autorità giudiziaria limitare le facoltà di spostamento dei genitori quando hanno legittimamente i figli presso di sé in virtù dei provvedimenti giurisdizionali vigenti, a meno che questo non si traduca in un oggettivo pregiudizio per il minore: pertanto, come il padre è libero di portare il figlio ove ritenga nel weekend di sua pertinenza con l'unica prescrizione che deriva dall'attuazione dell'affido condiviso e cioè l'informazione alla madre del luogo in cui si reca con il bambino e della necessaria sua reperibilità, così la madre nei weekend in cui ha il figlio presso di sé può recarsi ove ritenga con le stesse prescrizioni di informazioni e reperibilità. Rientra, invece, nei compiti dell'Autorità Giudiziaria quello di decidere sulla richiesta dell'un genitore di trasferire la residenza abituale in altro Paese, nel dissenso del coniuge. Tale richiesta può trovare accoglimento verificate le capacità materne di mantenere presente la figura del padre e tutte le condizioni "di contorno" di entrambi i genitori. Ciò in particolare dove, all'esito di una Consulente tecnica d'Ufficio, sia emerso che il trasferimento risponde all'interesse del minore.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2014 (Pres. Servetti, est. R. Muscio)
DIVORZIO – AFFIDAMENTO DELLA PROLE – MARCATO MASCHILISMO DEL MARITO – FIGURA FEMMINILE RITENUTA INFERIORE ALLA FIGURA MASCHILE - AFFIDAMENTO ALLA MOGLIE IN VIA ESCLUSIVA – SUSSISTE (art. 155-bis c.c.)

In tema di affidamento condiviso, deve disporsi l'affidamento esclusivo della prole in favore della madre dove, all'esito della disposta valutazione psicodiagnostica, sia emersa, a carico del marito, una personalità ostinata nelle sue convinzioni, poco flessibile e provocatoria, attaccato alla famiglia più in termini ideali che nei comportamenti pratici, con un pensiero fortemente centrato sulle proprie esigenze caratterizzato anche da un marcato maschilismo che lo fa sentire superiore alla figura femminile verso la quale diventa terribilmente squalificante e minaccioso.

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 18 marzo 2014 (Pres. est. Enrica Manfredini)
DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PRESCRIZIONE (art. 244 c.c., d.lgs. 154/2013)

L'azione di disconoscimento di paternità – a seguito della recente novella legislativa che ha riformato l'art. 244 c.c., applicabile al caso di specie (v. art. 104, 7° comma D. Lgs. n. 154/2013), è imprescrittibile per il figlio maggiorenne.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014 (Est. Giuseppe Buffone)

AFFIDAMENTO DELLA PROLE – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – CON FACOLTÀ DEL GENITORE AFFIDATARIO DI PORRE IN ESSERE ANCHE LE SCELTE IMPORTANTI NELL’INTERESSE DEI MINORI – SUSSISTE – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAFFORZATO (CD. AFFIDO SUPER-ESCLUSIVO) (art. 337-quater c.c.)

Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario *anche* l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).

Trib. Milano, Sez. IX, sentenza 16 aprile 2014 (Pres. Servetti, est. Rosa Muscio)

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO – OPPOSIZIONE AL RICONOSCIMENTO – PROCEDIMENTO EX ART. 250 C.C. – AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO E PROVVEDIMENTI SUI RAPPORTI GENITORIALI – SCISSIONE – MODELLO BIFASICO – SUSSISTE – SENTENZA PARZIALE DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO – SUCCESSIVA FASE GIUDIZIALE PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROVA DELL’INTERVENUTO RICONOSCIMENTO (art. 250 c.c.)

Il provvedimento giudiziale che autorizza il padre al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio si limita ad autorizzare il genitore istante a riconoscere il minore, ma non equivale a riconoscimento, non potendosi escludere affatto che la parte, pur ottenuta l’autorizzazione, non dia corso al riconoscimento, proprio ed anche in ragione delle determinazioni giudiziali in punto di affidamento o di mantenimento, con la conseguenza che le statuizioni adottate, anche eventualmente in via provvisoria, rimarrebbero di fatto prive di effetto, in una situazione di efficacia quiescente rimessa alla volontà discrezionale della parte, situazione non compatibile con l’efficacia propria dei provvedimenti giurisdizionali, oltre a creare una situazione di potenziale pregiudizio per il minore con l’introduzione nella sua vita di una figura che poi non lo riconosce. Ne deriva che nell’interesse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell’avvenuto riconoscimento e di adottare poi, espletati, se del caso, i necessari accertamenti, tutti i provvedimenti ex art. 315bis e 262 c.c, come previsto dall’art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c, introdotto dalla Legge 219/2012.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 6 maggio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio)

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE EX ART. 333 C.C. – AFFIDAMENTO ALL’ENTE – ART. 333 C.C. – SUSSISTE (artt. 38 disp. att. c.c., 333 c.c.)

L’affidamento dei minori al Comune di loro residenza non costituisce, in senso tecnico-giuridico, un provvedimento di “affidamento della prole”, in quanto l’affido dei fanciulli

può ipotizzarsi solo verso uno dei genitori o entrambi (artt. 337ter e 337quater c.c.); il modulo dell'affidamento dei bambini all'ente locale realizza una limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale e va quindi collocato nell'ambito dell'art. 333 c.c. e, cioè, nei provvedimenti necessari e convenienti adottati dal Tribunale per proteggere il minore da condotte pregiudizievoli dei genitori (Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres. Ortolan, rel. Buffone).

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 giugno 2014 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone)

RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – TRASFERIMENTO UNILATERALE ATTUATO DA UNO SOLO DEI GENITORI CONTRO LA VOLONTÀ DELL'ALTRO – INIBITORIA – INAMMISSIBILITÀ – ALTRI PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI DELL'UFFICIO, IN ATTESA DELLA DECISIONE – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (artt. 337-ter, 337-quater cod. civ.)

La residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti, costituisce uno degli «affari essenziali» (arg., ex art. 145, comma II, cod. civ.) per la vita del fanciullo. Il luogo di residenza abituale dei minori, pertanto, deve essere deciso dai genitori «di comune accordo» (art. 316, comma I cod. civ.). Trattandosi di una delle questioni di maggiore importanza per la vita del minore, anche in caso di disgregazione della unione familiare la scelta della residenza abituale deve essere assunta «di comune accordo» da padre e madre (art. 337-bis, comma III, cod. civ.) e ciò pure là dove sia stato fissato un regime di affidamento monogenitoriale (art. 337-quater, comma III, cod. civ.). In caso di disaccordo, è dato ricorso al giudice: non è, cioè, ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore, salvo il caso eccezionale dell'affidamento monogenitoriale con concentrazione delle competenze genitoriali (cd. affido super-esclusivo: art. 337-quater, comma III, c.c.: v., Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014). In altri termini, il trasferimento unilaterale della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell'altro integra un atto illecito (Trib. Milano, sez. IX, 16 settembre 2013, Pres. Servetti, est. Cosmai; Trib. Milano, sez. IX, 13 novembre 2013, Pres. Servetti, rel. Buffone; v. anche, Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 giugno 2012, n. 10174). In caso di trasferimento illecito *in itinere*, il Tribunale, in via d'urgenza, può disporre che venga data notizia al Comune di destinazione dei minori della illiceità del trasferimento stesso, per i provvedimenti di sua competenza.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 23 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. G. Buffone)

DANNO CD. ENDOFAMILIARE – RESPONSABILITÀ CIVILE – SUSSISTE – RISARCIMENTO DEL DANNO – PRIVAZIONE DELLA FIGURA GENITORIALE – CRITERI RISARCITORI – TABELLE DI MILANO – PARAMETRO DI RIFERIMENTO - SUSSISTE (artt. 2043, 2059 c.c.)

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti dei figli per lunghi anni, integra gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dà luogo ad un'autonoma azione dei medesimi figli volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. In particolare, è un comportamento rilevatore di responsabilità genitoriale l'aver privato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. In merito alla quantificazione in concreto, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, può essere applicata, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (“perdita del genitore”).

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 12 agosto 2014 (est. Olindo Canali)

RESIDENZA ABITUALE DEI FIGLI – GENITORI SEPARATI – CONFLITTO DEI GENITORI IN MERITO ALLA SCELTA DELLA RESIDENZA – ISTANZA DI UNO DEI GENITORI DI TRASFERIRSI CON I FIGLI – CD. RILOCAZIONE A DISTANZA DEI FIGLI – SOLUZIONE DEL CONFLITTO – CRITERI GIUDIZIALI (art. 337-bis e ss c.c.)

In materia di conflitto genitoriale in ordine alla residenza della prole, il giudice, per la decisione, deve attenersi a criteri oggettivi e collaudati nella letteratura di settore in materia di rilocalizzazione dei figli.

1. Il **primo criterio** attiene all' **analisi delle motivazioni del trasferimento** del genitore prevalentemente collocatario che deve avere *'sostanziali'* ragioni per trasferirsi altrove non determinate (solamente) da *più remunerative* chance lavorative ovvero da un mero *'cambio di ambiente sociale'* che offra (all'adulto e solo all'adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall'ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta.
2. Il **secondo aspetto** da valutare riguarda **i tempi e le modalità di frequentazione** tra il figlio/a ed il genitore non collocatario che il genitore, che intende trasferirsi, ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, che non costringano il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi.
3. Il **terzo criterio** – che costituisce il *reverse* di quello appena indicato - **guarda alla manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi** per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale; benché – di certo – il genitore non collocatario non possa essere costretto – a sua volta – a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di *'saggiare'* la sua capacità (e volontà) di cambiare – ove razionale e possibile – i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole e soprattutto di accertare che la decisione del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso (quando non di danneggiare) la relazione con l'altro genitore.
4. Il **quarto criterio** riguarda la necessità di verificare come e con quali modalità **siano salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave** della propria esistenza, che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare\parentale e ne preservino la riconoscibilità (e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali (cfr art. 337 ter I comma).
5. Il **quinto criterio** richiede di valutare - anche in prospettiva- **gli effetti del trasferimento** sul minore comparati con il suo indispensabile *bisogno di stabilità* ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare *se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta (e quindi continuamente decisa) dalle esigenze del genitore collocatario*. Tale criterio va letto, di necessità, con il primo criterio di analisi relativo alle motivazioni sottese dalla richiesta di autorizzazione al trasferimento.
6. Il **sesto criterio** chiama all'analisi **delle caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare** in cui il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali
7. Il **settimo criterio** riguarda **l'età dei figli**. Minore è l'età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l'età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame significativo con uno o con entrambi i genitori sì che l'analisi andrà focalizzata non solo sulle qualità della relazione già esistente, ma anche sulle potenzialità che - e sulla direzione verso la quale - tale relazione ha di svilupparsi.
8. L'**ottavo criterio**: va considerato – ove l'età lo consenta e sul punto cfr. art. 337 *octies* c.c. – **la volontà del minore di volersi trasferire**: maggiore sarà l'età e con essa maggiore il grado di maturazione e di sviluppo psicofisico del minore, maggiore rilevanza avranno, nella decisione giudiziale, il suo parere ed i suoi desideri.

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 7 ottobre 2014 (Pres., est. G. Buffone)

ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – COLLOCAMENTO DEI MINORI CONTESI – COLLOCAMENTO PRESSO GLI ASCENDENTI – POSSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

Il collocamento del minore presso i nonni non costituisce una indebita ingerenza del giudice ordinario nella competenza del giudice minorile (art. 317-bis c.c.), ma costituisce una applicazione delle facoltà di cui agli artt. 337-ter, 333 c.c., in ragione della necessità di reperire, per il fanciullo, un luogo adatto al suo sviluppo psico-fisico.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 13 ottobre 2014 (Pres. est. Servetti)

CONFLITTI GENITORIALI – CD. SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE (PAS) – FONDAMENTO SCIENTIFICO – ESCLUSIONE – CONSEGUENZE SUL PROCESSO – ACCERTAMENTI PERITALI PER ACCERTARE LA PAS - INAMMISSIBILITÀ (artt. 316, 337-bis c.c.)

La cd. sindrome di alienazione genitoriale (P.A.S.) è priva di fondamento sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V). Ne consegue che il comportamento del genitore che sia “alienante” può rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se “litigano” i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010).

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 14 ottobre 2014 (Pres. rel. Dell’Arciprete)

TEMPI DI FREQUENTAZIONE TRA MINORE E GENITORI – APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE – DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI – CONSEGUENZE SULLA POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DEL GIUDICE CIVILE (art. 337-ter c.c.)

Se il giudice penale applica la misura cautelare ex art. 282-bis c.p.p., disponendo il divieto di avvicinamento del padre ai luoghi frequentati dai figli, il giudice civile non può eludere il provvedimento afflittivo derogandovi mediante l’introduzione di uno statuto del diritto di visita; ciò vorrebbe dire modificare/revocare la misura penale in difetto di quella cognizione completa di cui gode solo l’Autorità Penale. In questi casi, prevale nel rapporto tra tutela delle persone offese e il diritto-dovere del genitore di intrattenere adeguati rapporti con la prole, la garanzia per le vittime di non essere più oggetto di vessazioni (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 4 dicembre 2013); ne consegue che non sono possibili statuizioni in ordine al diritto di visita (Trib. Roma, 11 marzo 2014, est. V. Contento), dovendo l’interessato rivolgere precipua istanza al giudice penale;

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (Pres. Dell’Arciprete, rel. Buffone)

TEMPI DI FREQUENTAZIONE TRA MINORE E GENITORI – CD. GRAND ENFANT – PREVALENZA DELLE AUTONOME SCELTE DEL MINORE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

In materia di fanciullo minore di età, la letteratura di settore distingue tra cd. *petits enfants* e cd. *grands enfants* (con una terminologia adottata nel diritto francese): per i primi, prevale l’esigenza di protezione; per i secondi, l’esigenza di esercitare i diritti di libertà. Nella seconda categoria, certamente si annovera il sedicenne il quale, infatti, riceve già dalle norme vigenti un trattamento differenziato. In caso di separazione dei genitori, deve ritenersi che il grand enfant – salvo necessità particolari (es. in caso di patologie o incapacità di discernimento) – possa egli stesso scegliere il luogo in cui vivere e soprattutto organizzare con i genitori i tempi e i modi della frequentazione, così divenendo «soggetto» dei rapporti genitoriali e non più oggetto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Dell'Arciprete)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REVOCA D'UFFICIO PER COLPA GRAVE – CONDIZIONI – DOMANDE PALESEMENTE INFONDATE – COMPORTAMENTO PROCESSUALE SCORRETTO – RIFIUTO DI PROPOSTE CONCILIATIVE (art. 136 TU spese)

Va revocato il patrocinio a spese dello Stato concesso alla parte che, non solo abbia rifiutato una proposta conciliativa che avrebbe garantito alla stessa un risultato processuale più favorevole rispetto a quello ottenuto con la decisione conclusiva del giudizio, ma che pure abbia introdotto in lite dati non veritieri, smentiti dall'istruttoria e le cui domande siano risultate palesemente infondate. In questo caso, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata per colpa grave della parte ammessa. Il concetto di "colpa grave" può essere definito nei contenuti apprezzando la giurisprudenza di legittimità formatasi attorno all'art. 96 c.p.c. che proprio la colpa grave nell'agire o resistere prende di mira. Ebbene, secondo tali direttive ermeneutiche, la colpa grave sussiste quando la parte omette di osservare la benché minima diligenza nella verifica dei necessari presupposti per la proposizione della domanda giudiziale ovvero per la difesa in giudizio. Diligenza che consente di avvedersi dell'infondatezza della propria pretesa e di prevedere le conseguenze dei propri atti. In estrema sintesi, l'esercizio dell'azione è stato gravemente "imprudente". Ai sensi dell'art. 136, comma II, T.U. spese di Giustizia (d.P.R. 115/2002), si tratta di una revoca del gratuito patrocinio ex officio (v. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14594 del 30 maggio 2008).

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 5 febbraio 2014 (Pres. Ortolan)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REVOCA D'UFFICIO PER COLPA GRAVE – CONDIZIONI – DOMANDE PALESEMENTE INFONDATE – COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE PER SOTTRARSI A PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (art. 136 TU spese)

Va revocato il patrocinio a spese dello Stato concesso alla parte che, sin dall'inizio del processo, fosse ben consapevole della manifesta infondatezza delle domande e, peraltro, in corso di procedura, abbia posto in essere una condotta che, in concorso con altre cause, ha provocato una sottrazione di minori (nel caso di specie, minori affidati all'ente e collocati in Comunità, ma sottratti dalla madre e portati in uno Stato africano, per lasciarli al padre, già noto agli uffici giudiziari per violenze su madre e figli)

Trib. Milano, sez. IX, decreto 6 maggio 2014 (Est. G. Buffone)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REVOCA D'UFFICIO PER COLPA GRAVE – PROMOZIONE DI UN PROCEDIMENTO CON RICORSO – NON COMPARIZIONE ALL'UDIENZA FISSATA – ASSENZA DI OGNI SPECIFICAZIONE AL RIGUARDO (art. 136 TU spese)

Il patrocinio a spese dello Stato è preordinato a soddisfare l'esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente «non risulti manifestamente infondata» (v. Cass. Civ., sez. II, 23 novembre 2011 n. 24723 che esclude il diritto al patrocinio per l'attività stragiudiziale). In particolare, l'onere posto a carico dello Stato presuppone una attività scrupolosa e diligente della parte ammessa la quale deve agire con prudenza e valutando, in modo serio e non futile, tutti gli elementi in fatto di cui è possesso, già prima della introduzione del procedimento. Ciò a maggior ragione nel caso in cui il patrocinio venga speso in procedure introdotte su istanza della parte ammessa, e in cui, ex lege, l'assenza di attività di impulso produce la estinzione della procedura (art. 707 c.p.c.). In questo caso, maggiore deve essere

l'accortezza nella formulazione delle domande e nella osservazioni degli adempimenti di legge, poiché la sorte del procedimento dipende in via quasi esclusiva dalla volontà dell'istante. Il diritto al beneficio erariale non può, infatti, essere concesso dove la parte abbia manifestato disinteresse per la procedura non comparendo all'udienza in cui convocata. Dove, come nel caso di specie, la parte presenti il ricorso ma poi non si presenti, alla minima attività giurisdizionale coltivata si ricollega un profilo di grave imprudenza nell'esercizio dell'azione che esclude la persistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 5 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, est. Paola Ortolan)
AFFIDAMENTO CONDIVISO – TEMPO IN CUI IL MINORE È CON IL GENITORE – DIRITTO DEL GENITORE AGLI SPOSTAMENTI CHE PREFERISCE – SUSSISTE – CONDIZIONI – TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ABITUALE – CONDIZIONI (art. 337-ter c.c.)

La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art.143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti del matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.

Trib. Milano, sez. IX, decreto 11 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Stella)
SEPARAZIONE – MANTENIMENTO – OBBLIGAZIONI – INESATTO ADEMPIMENTO – OBBLIGO DI TOLLERANZA ALLA LUCE DEI RAPPORTI GENITORIALI - SUSSISTE (art. 156 c.c.)

E' comune alla materia delle obbligazioni alimentari il principio di reciproca tolleranza nei rapporti obbligatori, tra creditore e debitore, che impone al creditore di sopportare quel minimo ritardo che - tenuto conto del titolo e degli accordi - non incida in misura rilevante o apprezzabile sulla situazione giuridica soggettiva oggetto del vincolo giuridico; il dovere di "tollerare" gli inadempimenti di scarsa rilevanza è più sentito dove creditore e debitore siano coniugi in regime di separazione.

Trib. Milano, sez. IX, decreto 19 febbraio 2014 (Pres. Servetti, rel. Buffone)
PERSONA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – SEPARAZIONE PERSONALE – NOMINA DEL CURATORE SPECIALE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – CONDIZIONI – COMPETENZA – TRIBUNALE – ESCLUSIONE – GIUDICE TUTELARE (art. 410 c.c.)

La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno conserva il diritto a separarsi. La competenza funzionale ed esclusiva per la decisione in ordine alla designazione o non di un curatore speciale al beneficiario che intende proporre domanda di separazione, compete al Giudice Tutelare, anche attraverso il modulo decisionale di cui all'art. 410 c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)
GIUDIZIO DI ADDEBITO – SLATENTIZZAZIONE DELLA OMOSESSUALITÀ DEL CONIUGE – MOTIVO DI ADDEBITO - ESCLUSIONE (art. 151 c.c.)

La "scoperta" o, meglio ancora, la slatentizzazione di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente) – cui sia conseguita la interruzione

della famiglia eterosessuale formata nelle more – non può costituire motivo di addebito. In questo caso, il logoramento affettivo\empatico della unione, in uno con la ‘ scoperta’ della propria omosessualità da parte del coniuge, sono circostanze non ascrivibili alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio quanto piuttosto una – non addebitabile - ‘evoluzione’ del rapporto matrimoniale

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 marzo 2014 (Pres. Servetti, est. O. Canali)

DIVORZIO – INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO – PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA - PRESUPPOSTI (art. 12 l. 898/1970)

Nel giudizio di divorzio, è inammissibile la domanda della moglie di ottenere la quota di spettanza della indennità di fine rapporto del marito, se ancora non è terminato il rapporto di lavoro. E’ al momento della “*maturazione*” dell’indennità di TFR e cioè quando il relativo diritto diventi certo ed esigibile cui va fatto riferimento per verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la determinazione e quindi l’attribuzione (in relazione agli anni di matrimonio) della esatta somma spettante al coniuge titolare di assegno divorzile.

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 2 aprile 2014 (Pres. est. Olindo Canali)

GIUDIZIO DI ADDEBITO – DISTURBO DELLA PERSONALITÀ – RILEVANZA - CONDIZIONI (art. 151 c.c.)

La definizione del disturbo di personalità procede dalla definizione di ‘tratti di personalità’ che dice di quei ‘modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali personali rilevanti’ . Quando, e soltanto quando, ‘...i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale adattiva o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono Disturbi di Personalità. La caratteristica essenziale di un disturbo di personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devi marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale o controllo degli impulsi’. Questo modello costante risulta inflessibile e pervasivo in un ampio spettro di contesti personali e sociali e determina un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree impostati. Il passaggio dai tratti di personalità al disturbo di personalità non avviene - sempre - con modalità traumatiche, non si assiste cioè al passaggio di una condizione ‘normale’ ad una condizione ‘disturbata’, ma, piuttosto, si osserva una personalità che a seguito di diversi fattori (ambientali, biologici, traumatici, ecc.) può assumere schemi e modelli disadattivi, passando così da uno ‘stile di personalità’ ad un ‘disturbo di personalità’. A partire dalla sentenza delle SS.UU. 9163 del 25 gennaio-8 marzo 2005 – c.d. Sentenza Raso - i disturbi di personalità diventano giuridicamente rilevanti quando siano ‘...per consistenza, intensità rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere’ del soggetto. Ciò che è rilevante, tuttavia, è non tanto la natura e l’origine del disturbo di personalità, quanto gli effetti che il medesimo determina ‘...sulla capacità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta nonché sull’attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi che motivano l’azione’ . Un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, per essere irrilevante ai fini della delcratoria di addebito, deve essere, allora, una condotta-sintomo che riveli il disturbo di personalità e nel contempo ne sia la cifra comportamentale, con esso ponendosi in connessione diretta e di esso manifestandosi quale inequivoco segnale rivelatore (c.d. ‘valore di malattia’ del comportamento tenuto)

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 5 novembre 2014 (Pres. Manfredini, rel. Buffone)

SEPARAZIONE – ADDEBITO - PRESUPPOSTI (art. 151 c.c.)

La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021). In adesione ai rilievi autorevolmente svolti in Dottrina, il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 5 novembre 2014 (Pres. Manfredini)

SEPARAZIONE – ADDEBITO CD. RECIPROCO - PRESUPPOSTI (art. 151 c.c.)

La separazione può essere addebitata ad entrambi i coniugi quanto risulti che ciascuno di essi abbia posto in essere comportamenti costituenti violazione dei doveri che direttamente scaturiscono dal matrimonio e che sono individuabili, con stretto rapporto di causa / effetto, quali ragioni della crisi che ha travolto la coppia (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 27 febbraio 2013, est. G. Servetti). La possibile addebitabilità della separazione a entrambi i coniugi si ricava dall'art. 548 c.c. ultimo comma, che espressamente la menzione ed è comunque ammessa dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. Cass. Civ., sez. I, 20 aprile 2011 n. 9074). Vi possono essere contemporaneamente comportamenti di entrambi i coniugi valutabili come gravemente contrari ai doveri imposti dal matrimonio e che sono astrattamente idonei a produrre la rottura del rapporto coniugale. Ne consegue che è ammissibile e configurabile la pronuncia di addebito della separazione a entrambi i coniugi (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 giugno 2013 n. 16142).

Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 14 novembre 2014 (est. G. Buffone)

DIVORZIO – CONIUGE CONVENUTO INCAPACE – NOMINA DI UN AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (PENDENTE O GIÀ PERFEZIONATA) –NOMINA DEL CURATORE SPECIALE – NECESSITÀ – ESCLUSIONE (art. 405 c.c., art. 4 comma 5, l. 898/1970)

La legge divorzile prevede che il presidente nomini un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. Tuttavia, ove sia già pendente un procedimento di amministrazione di sostegno, è il GT – una volta aperta l'amministrazione di sostegno - a decidere se: 1) conferire all'amministratore di sostegno il compito di partecipare al processo di divorzio in luogo del beneficiario; o 2) nominare un curatore speciale alla persona fragile, non assegnando questo compito all'amministratore; ciò esclude che sia necessaria la nomina del curatore speciale ex lege divorzio (previsione introdotta nell'Ordinamento quando l'amministrazione di sostegno non esisteva nel codice civile), occorrente solo dove la persona convenuta non sia già dotata di una misura di protezione giuridica.